Responsabilità del fabbricante e del Produttore in merito al regolamento PPWR

Scopo del presente documento

Questa nota esplicativa illustra gli obblighi legali e pratici applicabili agli imballaggi immessi sul mercato dell'UE.

1. Quadro normativo

A partire dal 12 agosto 2026, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) prima di immettere gli imballaggi sul mercato dell'UE. La dichiarazione deve dimostrare la conformità ai requisiti degli articoli da 5 a 12 applicabili agli imballaggi alla data pertinente con riferimento anche all'art. 38.

La Dichiarazione di conformità UE non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni unità di imballaggio. Essa deve essere conservata dal fabbricante e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta, conformemente alle disposizioni applicabili del Regolamento sulle procedure di protezione dei beni mobili (PPWR).

I produttori sono tenuti a conservare entrambi i seguenti documenti:

- la documentazione tecnica descritta nell'allegato VII, e
- la Dichiarazione di conformità dell'UE,

per i seguenti periodi minimi:

- 5 anni per gli imballaggi monouso,
- 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili,

Il conteggio parte dalla data di immissione sul mercato della confezione.

La dichiarazione non è destinata a essere trasmessa ai clienti. Deve invece essere tenuta a disposizione delle autorità competenti in caso di ispezione.

In conformità con l'articolo 15 PPWR, i fabbricanti devono garantire che l'imballaggio possa essere identificato e ricondotto all'operatore economico responsabile.

L'imballaggio deve riportare il tipo, il numero di lotto o di serie, oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione. Qualora le dimensioni o la natura dell'imballaggio non permettano di indicare direttamente tali informazioni sulla confezione stessa, i dati identificativi devono essere forniti in un documento che accompagna il prodotto confezionato.

I fabbricanti devono inoltre indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, unitamente alle informazioni di contatto richieste, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6. Il regolamento prevede alternative specifiche per la comunicazione di tali informazioni, tra cui un codice QR o altro supporto dati.

Il fabbricante è responsabile della redazione e della conservazione della Dichiarazione di Conformità UE e della sua messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

2. Ambito di applicazione dell'obbligo di tracciabilità

Tale requisito si applica a tutti gli imballaggi che rientrano nel Capitolo II del PPWR (disposizioni in materia di sostenibilità ed etichettatura), salvo nei casi in cui si applichino esenzioni specifiche (ad esempio, le microimprese).

Tuttavia, diversi obblighi introdotti dal regolamento dipendono da futuri atti delegati o di esecuzione, che definiranno criteri tecnici dettagliati e metodologie di valutazione.

Di conseguenza:

- Alcuni obblighi previsti dagli articoli da 5 a 12 non saranno ancora applicabili il 12 agosto 2026.
- In questa fase non è possibile affermare o garantire la "piena conformità al PPWR", poiché alcune misure attuative essenziali non sono ancora state adottate.

3. Responsabilità per la preparazione della Dichiarazione di Conformità

Ai sensi del Regolamento, la Dichiarazione di conformità UE deve essere redatta dal "fabbricante", come definito nel Regolamento stesso. In questo contesto, per fabbricante si intende l'operatore economico che progetta, sviluppa o fa produrre l'imballaggio e lo immette nel mercato con il proprio nome o marchio. La dichiarazione può essere rilasciata anche per conto del fabbricante da un rappresentante autorizzato, a condizione che sia stato conferito un mandato formale (articolo 17).

I requisiti immediatamente applicabili includono le restrizioni sui metalli pesanti e, per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, le restrizioni applicabili relative alle sostanze PFAS ai sensi dell'articolo 5.

I produttori devono pertanto rivedere e aggiornare le proprie valutazioni di conformità e la relativa documentazione di supporto man mano che si rendono applicabili requisiti aggiuntivi.

Poiché i limiti di concentrazione dei metalli pesanti erano già in vigore ai sensi della precedente Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, la principale novità introdotta dal PPWR è la restrizione relativa alle sostanze PFAS.

Con l'attuazione del PPWR, verranno progressivamente applicati i requisiti di riciclabilità, contenuto minimo di materiale riciclato, minimizzazione degli imballaggi ed etichettatura.

Il produttore si assume la responsabilità legale esclusiva per:

- condurre la valutazione di conformità (articolo 38 e allegato VII),
- preparazione e mantenimento della documentazione tecnica,
- Emissione e firma della Dichiarazione di conformità dell'UE.

4. Principi generali - Identificazione del produttore in base al tipo di imballaggio:

Tipo di confezione	L'entità considerata il produttore ai sensi del PPWR
Vendita al dettaglio	In generale, l'operatore economico che produce imballaggi o che ha imballaggi o un prodotto confezionato progettato o fabbricato sotto il proprio nome o marchio, soggetto al PPWR e all'esenzione per le microimprese.
Trasporto o confezionamento	Laddove l'imballaggio è progettato o fabbricato sotto il nome o il marchio di un cliente, tale cliente generalmente si qualifica come produttore legale ai sensi dell'articolo 3 PPWR, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alle microimprese. Il convertitore rimane il produttore o fornitore fisico e deve fornire il Informazioni tecniche e documentazione richieste ai sensi dell'articolo 16. Il fabbricante legale deve essere identificato facendo riferimento alle condizioni stabilite nel PPWR. La semplice fornitura di specifiche tecniche, dimensioni o istruzioni di progettazione non determinano, di per sé, il produttore legale.
Fornitura intra-UE	Quando l'imballaggio viene fabbricato in uno Stato membro dell'UE e fornito a un operatore economico in un altro Stato membro, la transazione transfrontaliera non trasferisce automaticamente il ruolo legale di produttore al destinatario. Lo stato di fabbricante continua ad essere determinato secondo la definizione del PPWR. Ad esempio, qualora un trasformatore stabilito nello Stato membro A fornisca scatole da trasporto senza marchio a un'azienda nello Stato membro B e quest'ultima non apponga il proprio nome o marchio sulla confezione, il trasformatore o fornitore rimane generalmente il fabbricante. Tuttavia, l'operatore economico responsabile della responsabilità estesa del produttore (EPR) nello Stato membro B deve essere individuato separatamente, in base alla definizione di produttore applicabile e ai criteri relativi alla prima fornitura.
Importazioni da paesi terzi	Laddove imballaggi o prodotti imballati originari di un paese al di fuori dell'UE sono immessi sul mercato dell'UE, l'operatore economico che immette tali prodotti sul mercato può qualificarsi come importatore ai sensi del PPWR.

Secondo la scheda informativa della Commissione europea dell'ottobre 2026, gli importatori sono soggetti agli stessi obblighi dei fabbricanti in materia di documentazione di conformità e tracciabilità.

5. Chi è chi?

Il Regolamento distingue tra diversi ruoli giuridici:

Conformità del prodotto

Ruolo	Definizione e responsabilità
Fornitore	Fornisce imballaggi o materiale di imballaggio a un produttore. Fornisce assistenza tecnica e informazioni e prove a supporto per l'utilizzo successivo.
Produttore	Produce imballaggi o prodotti confezionati, oppure li progetta o li fa produrre con il proprio nome o marchio. Esegue la valutazione della conformità, prepara documentazione tecnica e rilascia la Dichiarazione di conformità UE.
Importatore	Mette sul mercato dell'UE imballaggi provenienti da un paese terzo.
Autorità di vigilanza del mercato	Può richiedere e ispezionare la documentazione di conformità.

6. EPR e distributore

Ruolo	Definizione e responsabilità
Produttore	Il produttore, importatore o distributore idoneo responsabile della responsabilità estesa del produttore (EPR) nello Stato membro di riferimento, in base ai criteri di prima fornitura previsti dal PPWR. Provvede alla registrazione, comunica il volume di imballaggi e versa i contributi EPR.
Distributore	Verifica che il fabbricante, il produttore o l'importatore abbia soddisfatto i requisiti applicabili e ha fornito le informazioni di conformità richieste prima di effettuare l'immissione degli imballaggi nel mercato.

7. Contesto giuridico

In base all'Avviso della Commissione e le definizioni del PPWR, la distinzione si basa su due ruoli giuridici distinti:

- **Fabbricante** (responsabilità di conformità) e
- **Produttore** (Responsabilità estesa del produttore/responsabilità finanziaria).

Per quanto riguarda gli imballaggi, gli obblighi variano a seconda che l'azienda produca le scatole vuote o le riempia/utilizzi per la vendita presso i siti produttivi.

Per ciascun prodotto di imballaggio, il PPWR richiede l'identificazione dell'operatore economico che si qualifica come fabbricante legale.

Per ogni prodotto e per ogni configurazione della catena di fornitura, identificare separatamente il fabbricante e il produttore legale; questi possono coincidere o essere operatori economici diversi.

Questo documento fornisce un'interpretazione pratica delle definizioni del PPWR e spiega come le responsabilità sono generalmente ripartite tra:

- l'azienda produttrice dell'imballaggio; e
- l'azienda utilizza quell'imballaggio per immettere i prodotti sul mercato.

Per quanto riguarda gli imballaggi, le responsabilità di conformità tecnica spettano al fabbricante legale ai sensi del PPWR, che può essere il trasformatore per gli imballaggi non di marca o il cliente per gli imballaggi commercializzati con il suo nome o marchio. Le responsabilità EPR devono essere valutate separatamente in base alla definizione di produttore e ai criteri applicabili relativi alla prima fornitura.

✓ In genere, la responsabilità della conformità tecnica rimane in capo al produttore dell'imballaggio.

✓ Gli obblighi di registrazione, rendicontazione e finanziamento relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR) ricadono sull'operatore economico qualificato come produttore ai sensi dell'articolo 3.

Per quanto riguarda gli imballaggi, il produttore deve essere identificato in base alla categoria di imballaggio, allo Stato membro in cui l'imballaggio o il prodotto imballato viene reso disponibile per la prima volta e alle relative disposizioni della catena di approvvigionamento.

In particolare, per gli imballaggi di trasporto, il trasformatore o il fornitore può qualificarsi come produttore quando rende disponibile per la prima volta l'imballaggio nel relativo Stato membro. Per le altre categorie di imballaggio, il trasformatore, il confezionatore o il grossista possono qualificarsi come produttori secondo i criteri applicabili.

Il fabbricante e il produttore legale devono pertanto essere determinati separatamente per ogni scenario della catena di fornitura.

8. Aziende che producono imballaggi

Se l'azienda produce e fornisce imballaggi di trasporto vuoti, di solito si tratta di:

status giuridico	Si applica?	Spiegazione
Produttore della confezione	✓Generalmente	L'azienda produce l'imballaggio nella sua forma definitiva. Per gli imballaggi di trasporto vuoti, si tratta in genere dell'azienda che produce le cassette per il pesce, a meno che l'utente non apponga il proprio marchio sull'imballaggio. Il produttore dell'imballaggio da trasporto è determinato dal fatto che l'imballaggio vuoto rechi il nome o il marchio del cliente, il quale avvia e specifica la progettazione dell'imballaggio, e dal fatto che si trovi nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro. **Qualora l'imballaggio da trasporto sia progettato o fabbricato con il**

		nome o il marchio di un cliente, tale cliente è generalmente considerato il produttore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del PPWR, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di microimprese. Il trasformatore che esegue il processo di produzione fisica rimane il fornitore dell'imballaggio e deve fornire le informazioni tecniche pertinenti e la documentazione di supporto in conformità all'articolo 16 del PPWR. L'ubicazione della fase finale di produzione, sia essa all'interno dello stesso Stato membro o all'estero, non determina di per sé chi sia il produttore ai sensi della legge.
Produttore (EPR))	✓A volte	Il fabbricante è considerato produttore anche se mette a disposizione per la prima volta nello stesso Stato membro, senza il nome o il marchio del cliente. Se l'imballo viene venduto a livello transfrontaliero e fornite per la prima volta in un altro Stato membro, il destinatario diventa invece il produttore.

ESEMPIO (con scatole generiche):

Situazione	Produttore	Produttore
Scatole senza marchio vendute a livello nazionale— L'azienda A produce scatole senza marchio e le vende a Società B nello stesso Stato Membro	Azienda A	L'azienda A (prima di tutto mette a disposizione sul mercato nazionale imballaggi vuoti senza marchio)
Scatole con marchio vendute a livello nazionale— L'azienda A produce scatole con marchio e le vende alla Società B nello stesso Stato membro	Generalmente l'azienda B, presso la quale l'imballaggio viene prodotto o commercializzato con il nome o il marchio dell'azienda B. L'azienda A rimane il fornitore effettivo.	Società B che immette per prima nel mercato
l'imballaggio è prodotto da Azienda A ma commercializzata con il nome o marchio dell'azienda B	La società B è generalmente considerata il produttore legale ai sensi del PPWR, ma la società A rimane il produttore fisico ed è responsabile di fornire le informazioni tecniche pertinenti e la documentazione di supporto alla società B, in conformità con l'articolo 16.	Società B che immette per prima sul mercato
Fornitura transfrontaliera di scatole senza marchio L'azienda A produce scatole senza marchio in MS1 e le vende alla azienda C in MS2	L'azienda A (la produzione non cambia oltre i confini)	L'azienda C potrebbe qualificarsi come "Produttore" ai sensi dell' MS2, fatti salvi I criteri applicabili ai sensi dell'articolo 3 del PPWR e le specifiche disposizioni relative alla catena di

		approvvigionamento.
Esportazione verso paesi terzi— Le scatole sono esportate al di fuori dell'UE	Società A è il Produttore legale ai sensi del PPWR	Nessun produttore nel UE (imballaggi non previsti per diventare rifiuti nell'UE)

9. Obblighi del produttore della scatola

A partire dal 12 agosto 2026, sia la valutazione della conformità (articolo 38) sia la dichiarazione di conformità UE (articolo 39) diventano obbligatorie per tutti i requisiti già in vigore.

Conformità del prodotto (obblighi del fabbricante | in tutta l'UE)

Prima di immettere un imballaggio nel mercato, il produttore deve rispettare una serie di obblighi relativi al prodotto.

Obbligo	Descrizione
Requisiti di sostenibilità	Assicurarsi che l'imballaggio sia conforme ai requisiti di sostenibilità previsti dal PPWR (articoli 5–12).
Valutazione della conformità	Eseguire le procedure di valutazione della conformità richieste.
Dichiarazione di conformità dell'UE	Redigere e firmare la Dichiarazione di Conformità.
Documentazione tecnica	Mantenere e conservare il fascicolo tecnico.

Ciò include, ove pertinente:

- ✓ Test sui metalli pesanti: la concentrazione totale di Pb + Cd + Hg + Cr (VI) nei componenti dell'imballaggio non deve superare i 100 mg/kg, fatte salve le deroghe applicabili ai sensi dell'articolo 5 PPWR.
- ✓ Test sui PFAS (ove applicabile agli alimenti)-imballaggio a contatto)
- ✓ Documentazione tecnica sulle sostanze problematiche (SoC)

Obblighi richiesti in futuro:

- ✓ Requisiti di minimizzazione (peso e volume)
- ✓ Requisiti di etichettatura
- ✓ Requisiti relativi al contenuto riciclato (nei casi in cui gli imballaggi in plastica rientrano nell'ambito di applicazione)
- ✓ Requisiti di riciclabilità

Panoramica degli obblighi immediati e differiti (spiegazione dettagliata nel documento di Dichiarazione di Conformità):

Argomento	Obblighi immediati (dal 12 agosto 2026)	Obblighi differiti / fasi successive
Sostanze (Art. 5)	• Test sui metalli pesanti: totale concentrazione di Pb + Cd + Hg + Cr (VI) < 100 mg/kg. • Test sui PFAS (imballaggi a contatto con gli alimenti): conformità ai valori di soglia (25 ppb / 250 ppb / 50 ppm). • Sostanze problematiche (SoC): generali obbligo di ridurre al minimo la loro presenza.	• Rapporto ECHA previsto entro la fine del 2026 che definisce un elenco specifico delle sostanze problematiche. • Possibili nuove restrizioni o divieti basati su tale rapporto.
Riciclabilità (Art. 6)	• Applicazione volontaria delle norme esistenti (ad esempio EN 13430:2004 definizione di recuperabile). • Requisiti di riciclabilità ai sensi del PPWR L'articolo 6 verrà introdotto progressivamente in linea con il Regolamento e i suoi atti di esecuzione ; fino ad allora, i produttori devono continuare a rispettare le disposizioni transitorie applicabili e requisiti vigenti in materia di imballaggi.	• Classificazione obbligatoria in base ai gradi di riciclabilità (A, B, C) da applicare 24 mesi dopo l'adozione dell' atto delegato (previsto entro il 2030).
Incorporazione del materiale riciclato (Art. 7)	• Solo documentazione – non sono ancora richiesti obiettivi quantitativi	• Obiettivi vincolanti per il contenuto riciclato (10% – 35%) a seconda del tipo di imballaggio e del grado di sensibilità al contatto con gli alimenti, applicabile entro il 2030.
Minimizzazione (Art. 10)	• **Giustificazione qualitativa**: imballaggio peso e volume devono essere ridotti al minimo ma necessari per garantire le funzioni previste (protezione, igiene, logistica).	• Metodi di calcolo aggiornati entro febbraio 2027. • A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi devono essere progettati in modo tale che il loro peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto dei criteri di prestazione stabiliti nell'allegato IV.
	• Presunzione di conformità basata su Direttiva 94/62/CE e norma EN 13428:2004 (riduzione peso e volume).	• Piena applicazione dell'articolo 10 e dell'allegato IV a partire dal 1° gennaio 2030, compresi: - divieto di pareti doppie e fondi fittizi; - l'eliminazione dell'"accettazione da parte dei consumatori" come valido criterio di giustificazione.

Etichettatura (Art. 12)	• Periodo transitorio: le marcature esistenti ai sensi della decisione 97/129/CE rimangono accettabili.	• L'uso di pittogrammi armonizzati diventa obbligatorio: – per la raccolta differenziata → agosto 2028; - per il riutilizzo → febbraio 2029. *Nota: il calendario dell'etichettatura armonizzata sembra essere stato spostato nel 2027 per l'adozione, con potenziale applicazione nel 2029.*

10. Documentazione giustificativa necessaria per la redazione della Dichiarazione di Conformità:

Ai sensi dell'articolo 16 i fornitori sono tenuti a fornire al fabbricante legalmente responsabile del rilascio della dichiarazione di conformità UE tutte le informazioni pertinenti e i documenti giustificativi necessari per dimostrare la conformità e consentire la preparazione di tale dichiarazione.

Suddivisione delle responsabilità:

Attore	Obbligo
Fornitore	Devono fornire informazioni e documentazione complete e accurate relative ai propri materiali e componenti.
Produttore	Responsabile della compilazione della documentazione tecnica (Allegato VII) e del rilascio della Dichiarazione di Conformità UE per il prodotto di imballaggio finito.

In pratica, il fornitore deve fornire tutti i dati e le prove che consentano al fabbricante di preparare la dichiarazione per l'imballaggio finale. Ciò include tutti gli elementi pertinenti all'allegato VII, parte 2, quali:

- Composizione del materiale e caratteristiche tecniche
- Informazioni sulle sostanze problematiche
- Risultati analitici o di test, ove applicabile

Questi documenti costituiscono la base per la valutazione di conformità del produttore e garantiscono la tracciabilità e la conformità normativa lungo tutta la catena di fornitura.

Responsabilità estesa del produttore - EPR (solo se l'azienda è qualificata come produttore anche in quello Stato membro)

Se il produttore è anche la prima azienda a rendere disponibile l'imballaggio sul mercato nazionale, si applicano obblighi aggiuntivi.

Obbligo	Descrizione
Registrazione	Registrati come produttore nell'ambito del sistema nazionale di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Rapporto	Segnalare le quantità di imballaggi immesse sul mercato.

Contributo finanziario	Pagare le tariffe EPR per finanziare i sistemi di gestione dei rifiuti.
Nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore	Attualmente i produttori devono nominare un rappresentante autorizzato per dichiarazioni di responsabilità estesa del titolare (EPR) in caso di vendita in altri Stati membri.

Aziende che utilizzano imballaggi per vendere prodotti (confezionatori , grossisti)

Questo imballaggio viene utilizzato per contenere e trasportare prodotti e pertanto si qualifica tipicamente come imballaggio per il trasporto o, in alcuni casi, come imballaggio per la vendita, a seconda di come il prodotto viene commercializzato.

Quando questa azienda riempie e rende disponibile per la prima volta il prodotto confezionato, di solito diventa:

status giuridico	Si applica?	Spiegazione
Produttore di confezione	✓Generalmente	Un trasformatore, confezionatore o grossista può qualificarsi come produttore dove soddisfa i criteri pertinenti ai sensi dell'articolo 3. Lo status del produttore dipende dalla categoria di imballaggio e operatore economico che per primo realizza l'imballaggio o il prodotto confezionato disponibile nel relativo Stato membro. Per quanto riguarda gli imballaggi da trasporto, il trasformatore o il fornitore di imballaggi può essere considerato il produttore quando fornisce per la prima volta l'imballaggio in quello Stato membro. L'azienda di trasformazione o di confezionamento non diventa automaticamente il produttore per il solo fatto di riempire l'imballaggio. La ripartizione delle responsabilità relative alla responsabilità estesa del produttore deve quindi essere valutata separatamente per ciascuna configurazione della catena di fornitura.
Produttore di imballaggi	✓A volte	Un trasformatore/confezionatore diventa il produttore solo in casi specifici: **Confezioni prodotte con il nome o il marchio del cliente.** **(produzione per conto terzi)**- Il cliente diventa il produttore solo quando produce gli imballaggi come se fossero **del proprio marchio di confezionamento,** ovvero quando gli imballaggi vengono immessi legalmente sul mercato con il nome o il marchio del cliente. **Ciò richiede una vera e propria situazione di produzione su contratto in cui la produzione avviene *per conto* del cliente**. **È importante sottolineare che l'input di progettazione da solo non comporta di per sé l'assunzione del ruolo di Produttore.** Fornire un logo, un'opera d'arte, uno stampo, dimensioni speciali o altre specifiche non rende il cliente il produttore. Il fattore decisivo è se l'imballaggio viene fabbricato o commercializzato con il nome o il marchio del cliente ai sensi del PPWR, piuttosto che semplicemente se il cliente fornisce specifiche tecniche o se il trasformatore produce fisicamente l'imballaggio. Il fatto che il trasformatore produca fisicamente l'imballaggio non implica , di per sé, che egli rimanga il produttore ai sensi del PPWR.

Esenzione per le microimprese

Il regolamento prevede esenzioni specifiche per le microimprese, riconoscendo le loro limitate risorse amministrative e tecniche.

Ai fini delle presenti esenzioni per microimpresa si intende un'impresa che impiega meno di 10 persone e che soddisfa la soglia finanziaria applicabile ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Qualora una microimpresa abbia imballaggi o prodotti confezionati progettati o fabbricati con il proprio nome o marchio, potrebbe beneficiare di un'esenzione dagli obblighi del produttore previsti dal PPWR.

NOTA:
Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj) relativa alla definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, articolo 2, paragrafo 3, una microimpresa è definita come un'impresa che impiega meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro. Per un affiliato, lo status di microimpresa dipende principalmente dal livello di partecipazione della società madre (capitale o diritti di voto): al di sotto del 25%, l'affiliato rimane, in linea di principio, indipendente. Al di sopra di tale soglia, occorre esaminare i rapporti di partecipazione o di controllo, poiché potrebbero comportare la perdita dello status di microimpresa (articolo 3).

L'articolo 3 stabilisce la definizione generale di fabbricante, compresa una disposizione specifica relativa alle microimprese e ai fornitori di imballaggi stabiliti nello stesso Stato membro.

Separatamente, l'articolo 15 prevede che, qualora l'imballaggio sia progettato o fabbricato con il nome o il marchio di una microimpresa e il fornitore dell'imballaggio sia stabilito nell'Unione europea, il fornitore è considerato il fabbricante ai fini dell'articolo 15, fatte salve le condizioni stabilite in tale disposizione.

Di conseguenza, l'attribuzione degli obblighi di conformità deve essere valutata secondo la disposizione applicabile. Il trattamento specifico previsto dall'articolo 15 non deve essere interpretato come un cambiamento automatico dell'identità del fabbricante per ogni scopo del PPWR.

L'attribuzione degli obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR) deve essere valutata separatamente in base alla definizione di produttore e alle disposizioni EPR pertinenti. Di conseguenza, il fornitore o il fabbricante fisico diventa responsabile di:

- Esecuzione della valutazione di conformità;
- Preparazione e mantenimento della documentazione tecnica;
- Redigere la Dichiarazione di conformità dell'UE;
- Garantire l'identificazione e la tracciabilità necessarie dell'imballaggio; e
- Dimostrare la conformità ai requisiti applicabili in materia di sostenibilità ed etichettatura, non appena questi diventeranno effettivi.

Questa esenzione non si limita ai casi in cui il fornitore e la microimpresa siano stabiliti nello stesso Stato membro.

Una microimpresa può richiedere al proprio fornitore di assumersi gli obblighi del produttore, a condizione che:

- la microimpresa ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- sia la microimpresa che il fornitore sono stabiliti nello stesso Stato membro; e
- il fornitore accetta di assumersi tali obblighi.

Un'esenzione separata può essere applicata qualora una microimpresa rientri nella categoria di produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Secondo la scheda informativa della Commissione europea dell'ottobre 2026, il produttore dell'imballaggio sarà esentato dai requisiti della responsabilità estesa del produttore (EPR) qualora il fornitore dei materiali di imballaggio abbia sede nello stesso Stato membro. Tale esenzione si distingue dall'esenzione per il fabbricante descritta in precedenza.

L'esenzione per i produttori riguarda la responsabilità legale per la conformità degli imballaggi, mentre l'esenzione EPR riguarda le responsabilità finanziarie e organizzative associate alla gestione dei rifiuti di imballaggio.

Le due esenzioni sono soggette a condizioni diverse e devono pertanto essere valutate separatamente.

11. Obblighi dei produttori:

Responsabilità estesa del produttore (EPR, obbligo di legge)

In qualità di produttore, l'azienda deve:

Obbligo	Descrizione
Registrazione	Registrarsi in ciascuno Stato membro in cui l'operatore economico si qualifica come produttore ai sensi del PPWR, conformemente all'articolo 44 e ai requisiti di registrazione applicabili.
Rapporto	Rapporto sui volumi di confezionamento.
Tariffe EPR	Pagare le commissioni EPR
Finanziamento della gestione dei rifiuti	Sistemi di riscossione e recupero crediti finanziari
Nominare un **rappresentante autorizzato** per la responsabilità estesa del produttore	Attualmente i produttori devono nominare un rappresentante autorizzato per l'EPR quando vendono i propri prodotti in altri Stati membri.

Questo è il principale onere legale per chi riempie e per chi utilizza gli imballaggi.

Nessun obbligo tecnico primario di conformità

Tuttavia, in pratica, l'azienda che utilizza l'imballaggio dovrebbe richiedere al produttore la documentazione appropriata per dimostrare la conformità e supportare la dovuta diligenza contrattuale.

Le FAQ della Commissione europea (Parte XV, Domanda 11) forniscono un esempio pratico: "se le bottiglie sono disponibili in diverse dimensioni e contengono lo stesso prodotto, e la differenza di dimensione non pregiudica la conformità ai requisiti degli articoli da 5 a 12, il fabbricante può redigere un'unica dichiarazione di conformità per tali bottiglie".

Pertanto: una singola Dichiarazione di Conformità è sufficiente per tutti gli imballaggi appartenenti allo stesso tipo, gamma o struttura, a condizione che:

- le loro caratteristiche rimangono identiche rispetto ai requisiti PPWR applicabili e
- La dichiarazione identifica chiaramente il tipo/ambito/struttura che copre.

Questo approccio evita inutili duplicazioni garantendo al contempo la piena tracciabilità normativa.

NOTA:

- Nell'allegato IV è disponibile un modello per aiutare i fabbricanti a rispettare i propri obblighi di dichiarazione.
- Tuttavia, ogni azienda rimane pienamente libera di adattare, personalizzare o sostituire questo modello con un proprio formato, a seconda dei propri processi interni, sistemi di documentazione ed esigenze operative specifiche.